

Modalità della procedura ispettiva – vigilanza OGM

Ass. Agr. Fabio Grillo Spina

Roma, 8 giugno 2023

DECRETO LEGISLATIVO 8 Luglio 2003 n. 224

ART. 32 commi 1 e 2 – ATTIVITA' DI VIGILANZA

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni legislative di cui al decreto è affidata all'autorità nazionale competente (art. 2 del decreto Ministero Ambiente d'intesa con MinSa, Mipaaf, Mise e Miur);
2. Le attività di vigilanza sono svolte dagli ispettori individuati dalle amministrazioni di appartenenza fra personale con adeguato profilo tecnico-scientifico.

Gli ispettori nell'esercizio delle attività di vigilanza **svolgono funzioni di polizia giudiziaria e sono tenuti agli obblighi di riservatezza** (art. 27 – in ordine alle informazioni comunicate in sede di **notifica** da parte del **notificante**)

DECRETO LEGISLATIVO 8 Luglio 2003 n. 224

ART. 27 - RISERVATEZZA

I dati e le informazioni, comunque acquisiti dall'autorità nazionale competente, **relativi alle notifiche** (art. 8 del decreto), possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono forniti.

Chiunque, per motivi di ufficio, abbia accesso agli atti di notifica o a quelli ad essa inerenti, è tenuto a **NON** divulgare le informazioni di cui viene a conoscenza.

Il **notificante** (art. 3 del decreto ovvero il soggetto che ha l'obbligo della notifica) **può comunicare** all'autorità nazionale competente, fornendo giustificazioni verificabili, **le informazioni** contenute nella notifica **per le quali richiede la riservatezza**, in quanto la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la sua posizione concorrenziale.

L'autorità nazionale competente stabilisce quali informazioni tenere riservate
[IMPORTANTE]

DECRETO LEGISLATIVO 8 Luglio 2003 n. 224

ART. 27 - RISERVATEZZA

In nessun caso sono considerate riservate le seguenti informazioni:

- a) descrizione generale del o degli OGM;
- b) nome e indirizzo del notificante;
- c) scopo dell'emissione;
- d) località dell'emissione;
- e) usi previsti;
- f) metodi e piani di monitoraggio del o degli OGM;
- g) piani per gli interventi di emergenza;
- h) valutazione del rischio ambientale.

La riservatezza delle informazioni fornite **permane anche in caso di ritiro della notifica** da parte del notificante per qualsiasi motivo.

DECRETO LEGISLATIVO 8 Luglio 2003 n. 224

ART. 27 - RISERVATEZZA

Le informazioni riservate (art. 27 comma 3) possono essere comunicate **solo alla Commissione europea** nonché, **in caso di procedure amministrative o giudiziarie, alle pubbliche autorità** che ne fanno richiesta e **che sono responsabili dei relativi procedimenti**, segnalandone il carattere di riservatezza.

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 2017

ART. 1 – FINALITA' e CAMPO di APPLICAZIONE

L'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo nr. 224/03 consiste nella verifica:

- a) della conformità dell'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM per ogni fine diverso dall'immissione in commercio, ovvero a scopo sperimentale;
- b) della conformità dell'immissione in commercio di un OGM alle condizioni prescritte nell'autorizzazione rilasciata;
- c) della conformità dell'immissione in commercio di un OGM alle condizioni di impiego e alle relative restrizioni circa ambienti e aree geografiche stabilite nei provvedimenti di autorizzazione;

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 2017

ART. 1 – FINALITA' e CAMPO di APPLICAZIONE

- d) del rispetto degli obblighi in materia di monitoraggio post commercializzazione;
- e) degli eventuali effetti ambientali derivanti dall'immissione in commercio di OGM;
- f) della conformità dell'etichettatura e dell'imballaggio degli OGM immessi sul mercato alle specifiche indicate nelle relative autorizzazioni;
- g) dell'applicazione delle misure di confinamento per gli OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad essere impiegati in ambiente confinato.

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 2017

ART. 1 – FINALITA' e CAMPO di APPLICAZIONE

L'attività di vigilanza ha anche lo scopo di accertare che l'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM per ogni fine diverso dall'immissione in commercio non siano effettuate:

- a) in mancanza della preventiva notifica;
- b) dopo la notifica ma prima del rilascio dell'autorizzazione ovvero dopo che l'autorizzazione sia stata rifiutata, sospesa o revocata;
- c) dopo la scadenza del provvedimento di autorizzazione in mancanza della notifica per il rinnovo del provvedimento;
- d) nel caso in cui il rinnovo del provvedimento di autorizzazione sia stato rifiutato o revocato;
- e) nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento d'urgenza di limitazione o divieto temporaneo dell'immissione sul mercato, dell'uso o della vendita di un OGM;
- f) nel caso in cui siano state adottate le misure di emergenza.

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 2017

ART. 1 – FINALITA' e CAMPO di APPLICAZIONE

L'attività di vigilanza è finalizzata anche alla verifica:

- a) del rispetto dei divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico;
- b) del rispetto dei divieti di coltivazione;
- c) del rispetto dei divieti temporanei di impianto.

L'allegato II del decreto ministeriale riporta i **modelli di verbale per le ispezioni** e il **modello di verbale di campionamento**.

I modelli sono aggiornati con decreto direttoriale della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente.

(sentiti il Ministero della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali).

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 2017

ART. 2 – REGISTRO NAZIONALE DEGLI ISPETTORI

E' istituito il **registro nazionale degli ispettori** di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

Il registro contiene l'indicazione delle generalità dell'ispettore nonché l'indicazione dell'amministrazione che lo ha designato e viene aggiornato almeno **ogni cinque anni** con decreto del Ministro dell'ambiente;

Gli ispettori sono designati fra funzionari pubblici con adeguato profilo tecnico-scientifico;

L'**attività di vigilanza è svolta** dagli ispettori iscritti nel registro nazionale;

Nell'esercizio dell'attività di vigilanza **gli ispettori svolgono funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria** (art. 32 del decreto legislativo nr. 224/03), e **sono tenuti agli obblighi di riservatezza** (art. 27 del decreto legislativo nr. 224/03);

L'autorità nazionale competente assicura l'informazione e la formazione degli ispettori iscritti nel registro nazionale.

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 2017 – Modelli di verbale – Allegato II

- A) **verbale d'ispezione** di un sito di emissione deliberata nell'ambiente per ogni fine diverso dall'immissione in commercio di piante superiori geneticamente modificate
- B) **verbale d'ispezione** di un sito di emissione deliberata nell'ambiente per ogni fine diverso dall'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati che non sono piante superiori
- C) **verbale d'ispezione** per l'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione
- D) **verbale d'ispezione** di una coltivazione di piante geneticamente modificate autorizzate alla coltivazione
- E) **verbale d'ispezione** per l'accertamento di sospetta coltivazione di OGM vietata ai sensi del Titolo III bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224
- F) **verbale di campionamento**

MODALITA' ISPETTIVE

Le indicazioni riportate nei modelli di verbale di cui all'allegato II del D.M. 8.11.2017 prevedono **in generale** che per le ispezioni presso i produttori primari, nelle altre fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione siano seguite le seguenti attività:

- controllo delle fatture di acquisto
- controllo dei documenti di trasporto
- verifica delle certificazioni
- verifica della dichiarazione di esenzione di OGM nella semente, ecc.
- identificazione di specie, varietà, lotto
- concordanza tra i certificati e altri documenti di accompagnamento della partita
- individuazione della ditta produttrice, del paese produttore e del lotto di appartenenza (ad esempio nel caso delle sementi)
- osservazioni formali o strutturali relative al sito di coltivazione

MODALITA' ISPETTIVE

....

- analisi delle procedure adottate per evitare la presenza di OGM
- osservazione dei siti di stoccaggio e sulle quantità di prodotto presente
- osservazioni sulla presentazione del prodotto (sfuso o confezionato)
- verifica etichette ed indicazioni di vendita
- Qualora previsto o ritenuto necessario attività di campionamento (in tal senso è sempre opportuno garantire le procedure di campionamento allo scopo di non compromettere la validità delle determinazioni analitiche o la rappresentatività dei campioni).

**BREVI CENNI SULLE
REGOLE GENERALI DI
COMPORTAMENTO
E
FUNZIONI DELLA POLIZIA
GIUDIZIARIA**

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nel corso dell'attività deve essere garantita **terzietà, imparzialità e autonomia di giudizio**.

Per il delicato ruolo che assolve, il personale ispettivo è tenuto a:

- operare con la massima riservatezza, per quanto concerne i dati e le informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni;
- astenersi da dichiarazioni concernenti l'attività professionale in ambienti privati, pubblici o agli organi di informazione;
- non utilizzare in situazioni private le informazioni di cui si viene a conoscenza per ragioni d'ufficio.

Nell'espletamento dei propri compiti il personale incaricato:

- antepone il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui;
- ha cura di evitare che alcunché possa nuocere all'interesse e all'immagine della Pubblica Amministrazione;
- non si avvale della posizione che ricopre per ottenere vantaggi o utilità.

Prima dell'accesso presso l'operatore, al fine di ottimizzare i tempi del controllo e di aumentarne l'efficacia, i componenti della squadra ispettiva devono avere ben definiti i compiti che ciascuno dovrà svolgere nel corso dell'ispezione.

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Accesso presso l'operatore

Al momento dell'accesso presso la ditta oggetto di controllo il personale ispettivo deve qualificarsi al responsabile legale o ad un suo rappresentante.

I funzionari incaricati del controllo, dopo essersi presentati, procedono all'identificazione del responsabile della ditta o di un suo sostituto.

Successivamente informano il titolare o responsabile legale in merito ai motivi dell'ispezione.

Poiché i controlli presso le ditte avvengono **senza preavviso**, in mancanza dei citati soggetti, il funzionario incaricato dovrà contattare un dipendente qualificato della ditta o un eventuale familiare.

Verificata la disponibilità da parte del titolare a collaborare si procede all'espletamento dell'incarico facendo sempre uso di **tatto, diplomazia e persuasività**.

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Comportamento nel corso dell'ispezione

Nel corso dell'attività di controllo è assolutamente necessario, da parte del personale ispettivo, instaurare un clima di pacatezza, serietà e serenità.

In tali frangenti sono necessarie doti, sia **umane** che **professionali**, di assertività, ossia della capacità di **far valere le proprie opinioni ed esercitare i propri poteri senza prevaricazioni** e nel rispetto dei diritti e delle opinioni dei soggetti ispezionati.

Occorre mostrare disponibilità, ma in modo da non svuotare i contenuti dell'attività ispettiva in corso.

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Risoluzione di eventuali conflitti

Nel corso dell'attività ispettiva **non devono emergere conflittualità** derivanti da incomprensioni o fraintendimenti.

Fatti salvi i casi in cui si ravvisino ipotesi di violazione alle norme del codice penale, può succedere che in particolari situazioni di stress il soggetto controllato possa dar luogo a rimostranze a danno del personale operante.

In tal caso è assolutamente necessario evitare accese discussioni, in modo da non innalzare il livello dello scontro; conviene attendere che il soggetto si sfoghi e una volta calmato, si potrà procedere con l'accertamento.

Qualora nonostante tutte le azioni messe in atto per ricondurre la situazione alla normalità il soggetto continua a costituire pericolo per gli ispettori, è necessario mettersi in **condizioni di sicurezza** e chiedere l'intervento di una forza di Pubblica Sicurezza.

Nel caso in cui tra il personale ispettivo emergano divergenze su modi differenti di interpretazione delle norme o sulla sussistenza o meno di un'eventuale violazione, occorre evitare nel modo più assoluto di entrare in palese contrasto o di mettersi a discutere in presenza del soggetto controllato.

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Espletamento dell'ispezione

L'ispezione è un atto ufficiale e deve essere condotta in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti ispezionati, **tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell'accertamento.**

Gli accertamenti dovranno concludersi nei tempi strettamente necessari, tenuto conto della complessità e delle dimensioni aziendali.

Il personale ispettivo deve acquisire tutti gli elementi utili per l'esame obiettivo della situazione aziendale.

Nel caso di ispezione di uno stabilimento all'inizio è opportuno effettuare una ricognizione preliminare per conoscerne la gestione ed individuare i punti critici in base ai quali pianificare la strategia ispettiva.

La ricognizione è utile per conoscere i prodotti e i processi, individuare le eventuali procedure di produzione, i sistemi di controllo aziendali e le potenziali aree problematiche alle quali dedicare maggiore attenzione.

La visita ispettiva effettuata presso gli operatori si deve concludere sempre con la redazione di un verbale dell'ispezione contenente un resoconto delle attività poste in essere.

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Verbalizzazione

Il verbale è il documento redatto allo scopo di **attestare stato dei luoghi, fatti accaduti e dichiarazioni rese** in una specifica circostanza **di tempo e di luogo**.

Il verbale è dotato di presunzione di verità in ordine alla provenienza, alle dichiarazioni e ai fatti in esso riepilogati.

Infatti, è un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso (art. 2700 del codice civile).

In ogni verbale devono essere riportate informazioni di base previste dai modelli di cui all'allegato II del D.M. 08 novembre 2017 ovvero ogni altra informazione utile per l'accertamento dei fatti.

Il rifiuto della parte di sottoscrivere il verbale non ne inficia l'efficacia, l'atto è valido a tutti gli effetti, e una copia deve essere comunque consegnata alla parte.

In tal caso nello spazio riservato alla firma della parte dovrà essere riportata la frase:
“La parte rifiuta di firmare perché... ovvero senza addurre motivazioni e le viene consegnata copia del presente verbale”.

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Verbale di prelevamento

E' opportuno redigere un verbale per ciascun prelevamento **descrivendo dettagliatamente tutte le operazioni effettuate e le modalità eseguite.**

Nel verbale devo essere riportate le informazioni di base previste dall'apposito modello di cui all'allegato II del D.M. 08 novembre 2017 ovvero ogni altra informazione utile per l'accertamento dei fatti.

Qualora fosse necessario allegare documenti al verbale questi devono essere sottoscritti dagli ispettori e dal responsabile dell'impresa ciò al fine di dare maggiore supporto alla fase analitica nella stesura delle determinazioni.

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

ART. 55 c.p.p.

1. La polizia giudiziaria (mediante gli Ufficiali e gli Agenti) **deve, anche di propria iniziativa**,
 - ✓ assumere la notizia di reato,
 - ✓ impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori,
 - ✓ ricercare gli autori,
 - ✓ compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova,
 - ✓ raccogliere quanto possa servire all'azione penale promossa dall'A.G.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'Autorità Giudiziaria.

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

RESPONSABILITA E DOVERI DISCIPLINARI

Appartenere ad un organo con compiti di Polizia Giudiziaria e lo svolgimento delle relative funzioni di **comporta** una serie di **doveri** che si manifestano in modo concreto nella **dipendenza funzionale** dall'Autorità Giudiziaria.

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

RESPONSABILITA E DOVERI DISCIPLINARI

Nell'ambito penale la Polizia Giudiziaria è individuata come uno dei ***Soggetti*** del procedimento.

Ciò evidenzia lo stretto rapporto con l'A.G. nonché la rilevanza dei compiti ad essa affidati nelle delicate fasi di avvio del procedimento.

Al riguardo il codice di procedura penale dedica ai compiti della PG due gruppi distinti di norme:

Il primo gruppo (artt. 55-59) definisce le funzioni della PG (art. 55) e ne delinea i profili strutturali e organizzativi,

Il secondo gruppo di norme disciplina invece il profilo dinamico vale a dire sia l'attività di indagine che essa svolge d'iniziativa (artt. 347–357), sia quella che essa svolge su delega dell'A.G. (artt. 348 co. 1, 370).

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

RESPONSABILITA E DOVERI DISCIPLINARI

I principali compiti della P.G. sono:

referire, senza ritardo, la notizia di reato all'A.G. competente per territorio [ovvero dove il reato è stato consumato, accertato o in cui ha sede/residenza l'indagato]

referire per iscritto gli elementi essenziali del fatto e gli **atti compiuti**, inerenti alla raccolta delle fonti di prova e **l'identificazione delle persone**, che possano riferire su circostanze utili ai fini della ricostruzione del fatto/reato.

[Se sono compiuti atti per i quali è necessaria la presenza del difensore, la trasmissione al P.M. deve avvenire entro quarantotto ore dal compimento degli stessi]

in casi di particolare urgenza per talune tipologie di reato, la comunicazione può avvenire anche in forma orale art. 407 c.p.p.

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

..... I principali compiti della P.G. sono:

compiere tutti gli atti delegati dall'A.G. ovvero tutti gli atti che la stessa ritenga utili ai fini dell'attività investigativa.

svolgere tutte le attività secondo le direttive dell'A.G. anche per fatti emersi successivamente alla delega conferita,

mantenere il segreto (art. **329 c.p.p.**) circa tutti gli atti compiuti dalla P.G. e dall'Ufficio dell'A.G. fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza ovvero non prima della chiusura delle indagini preliminari (mediante avviso ex art. 415 bis cpp),

informare l'A.G. delle fonti di prova di cui sia venuta a conoscenza,

Dovere di trasmettere all'A.G. **delegante/competente** senza ritardo (non oltre le quarantotto ore) il verbale delle operazioni compiute ed il verbale di sequestro,

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Investigativa: consiste nella **ricerca delle fonti di prova** e nella **raccolta degli elementi utili** per la ricostruzione del fatto costituente reato e per l'**individuazione del colpevole**;

Repressiva: consiste nell'**impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori** e si identifica nel dovere di interrompere il processo criminoso e le sue eventuali conseguenze;

Esecutiva: consiste nel compiere le necessarie attività ad ausilio dell'Ufficio dell'Autorità Giudiziaria **inquirente** e/o **giudicante** (come ad esempio notificazione ed esecuzione di ordinanze e atti del procedimento penale delegati dalla stessa A.G.)

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

ART. 56 c.p.p.

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria:

- a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;
- b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;
- c) **dagli Ufficiali e dagli Agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.**

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Ufficiali e Agenti a competenza «*limitata*»

Gli Ispettori rivestono la qualifica propria di P.G. solo in servizio e **nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 224 e del decreto ministeriale 8 novembre 2017** – [NORMA DI RIFERIMENTO DEL CASO SPECIFICO].

Ausiliari (Art. 348 c.p.p., 4°co.)

Persone che hanno qualità professionali idonee all'espletamento di alcuni atti d'indagine tipici o tecnici.

Requisito dell'idoneità morale,

Obbligo di prestare la propria opera e mantenere il segreto,

Possono essere nominati solo dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria o direttamente dal Giudice inquirente

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

ART. 347c.p.p. - LA NOTIZIA DI REATO

Il codice impone l'obbligo alla P.G. di riferire senza ritardo all'A.G. competente territorialmente (requisiti della competenza territoriale) la notizia di reato della quale è venuta a conoscenza.

La C.N.R. deve contenere:

Elementi essenziali del fatto (*reati contestati e circostanze connesse anche nell'ordine del fumus*)

Elementi idonei come fonti di prova (*anche preliminari*)

Coordinate temporali di acquisizione della notizia di reato (*luogo e data dove e quando i fatti sono avvenuti o accertati*)

Generalità, domicilio e qualsiasi altro elemento idoneo per identificare l'indagato, la persona offesa e/o chi può riferire notizie rilevanti/testimoni

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 348 c.p.p. - Assicurazione delle fonti di prova

Nell'esercizio delle proprie funzioni, la P.G. dispone di un «**margin**e di **autonomia operativa**» prima e dopo la comunicazione della Notizia di Reato.

[IMPORTANTE: Il titolare delle indagini è sempre il Giudice Inquirente]

Al riguardo la P.G. può anche d'iniziativa:

Ricerca

- Ricerca cose (strumenti o mezzi) o tracce (segni/indizi materiali) pertinenti al reato,

- Evitare che si alterino cose o tracce pertinenti al reato,

- Individuare le persone in grado di riferire su circostanze rilevanti anche acquisendo le loro dichiarazioni testimoniali

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Gli atti compiuti dalla P.G. per assicurare le fonti di prova possono essere:

direttamente disciplinati dal codice

[ad es. identificazione dell'indagato, perquisizione, sequestro....]

oppure far parte dell'esperienza investigativa

[ad es. infiltrazioni, pedinamenti...]

Art. 348 comma 4 c.p.p. - Assicurazione delle fonti di prova

Quando la P.G. compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone qualificate che non possono rifiutare la loro opera (**gli Ausiliari di P.G. comma 4**).

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 348 c.p.p. - Assicurazione delle fonti di prova

Il C.P.P. **NON** vieta in assoluto che la P.G. possa procedere ad atti d'iniziativa anche successivamente alla trasmissione della Notizia di Reato.

Esiste solo il divieto di compiere atti in contrasto con le direttive stabilite dall'A.G.

Ciò in quanto dopo la trasmissione della Notizia di Reato - che segna il momento in cui interviene l'A.G. titolare delle indagini - la P.G. deve compiere:

tutti gli atti delegati

e,

tutte le altre attività di investigative ritenute necessarie all'accertamento della condotta delinquenziale, ovvero richieste da
elementi emersi dopo la valutazione nel merito operata dall'A.G..

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

IDENTIFICAZIONE, ELEZIONE DOMICILIO e NOMINA DIFENSORE

Art. 349 c.p.p. identificazione della persona sottoposta ad indagine

La PG ha l'obbligo di identificare l'indagato la prima volta in cui viene in contatto con esso.

L'indagato viene invitato a fornire le proprie generalità ammonendolo circa le conseguenze di chi le dà false o rifiuta di darle (artt. 651 e 495 cp).

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

IDENTIFICAZIONE, ELEZIONE DOMICILIO e NOMINA DIFENSORE

Art. 161 c.p.p. elezione domicilio per le notificazioni

La PG ha l'obbligo di avvertire l'indagato che ha il diritto di eleggere il proprio domicilio per le notificazioni.

L'indagato già generalizzato e identificato viene invitato a dichiarare o eleggere il domicilio in Italia per le notificazioni.

L'indagato viene invitato ad individuare un mezzo telematico per le notificazioni (PEC).

L'indagato ha l'obbligo di comunicare all'Autorità Giudiziaria che procede ogni mutamento di domicilio dichiarato o eletto.

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

IDENTIFICAZIONE, ELEZIONE DOMICILIO e NOMINA DIFENSORE

Art. 96 c.p.p. nomina difensore di fiducia o d'ufficio

La PG ha l'obbligo di avvertire l'indagato che ha il diritto di nominare un proprio difensore di fiducia. All'atto della verbalizzazione vengono rilevati anche i riferimenti telematici per le notificazioni al difensore (PEC).

L'indagato già generalizzato e identificato viene:

informato della facoltà di nominarsi un difensore di fiducia

che in mancanza di tale nomina si procederà alla nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p.

che in tal caso gli corre l'obbligo di retribuire tale difensore , a meno che non versi in condizioni soggettive di cui all'art. 3 della legge 217/90 per ammissione al "*patrocinio spese di Stato*" presentando la relativa istanza al Giudice che procede.

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

La P.G. **NON** può avere contatti con la persona sottoposta alle indagini se non in forma garantita e alla presenza del difensore.

Tuttavia l'ordinamento giuridico individua **tre ipotesi** in cui l'indagato può prendere contatto con la P.G.

Se l'indagato è libero ovvero non sottoposto a fermo o arresto e la P.G. assume sommarie informazioni dallo stesso tramite domande rivolte in conformità all'art. 64 (è comunque necessaria la presenza del difensore di fiducia o nominato d'ufficio).

Se gli ufficiali di P.G. pongono domande sul luogo dove è stato commesso il reato o nell'immediatezza del fatto [anche senza la presenza del difensore, questo in caso di urgenza]. Tali informazioni non possono essere usate in dibattimento.

Se l'indagato rende alla P.G. dichiarazioni spontanee [tali dichiarazioni rese senza difensore non sono utilizzabili in dibattimento].

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 351 c.p.p. Sommarie Informazioni Testimoniali

La Polizia Giudiziaria può assumere le dichiarazioni rese da qualunque soggetto che non abbia acquisito la qualifica di indagato in relazione ai fatti per cui si procede, ma che è a conoscenza di circostanze ed elementi utili ai fini delle investigazioni.

Prima di acquisire la testimonianza la PG deve:

ammonire il testimone circa le conseguenze penali previste dall'art. 495 c.p. cui si espone di chi rifiuta di fornire le proprie generalità o le dà false. Il Testimone deve fornire le proprie generalità a norma dell'art. 349 c.p.p

rappresentare al Testimone che ha il dovere di rispondere secondo verità alle domande che gli verranno rivolte fornendo, qualora in possesso, elementi documentali utili al fine di inquadrare i fatti per cui si procede.

Il teste, infatti deve essere *consapevole della responsabilità morale e giuridica che assume con la deposizione ed impegnarsi a dire tutta la verità senza nascondere nulla di quanto a sua conoscenza.*

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 351 c.p.p. Sommarie Informazioni Testimoniali

.... Prima di acquisire la testimonianza la PG deve:

avvertire il Testimone che l'art. 378 del c.p. punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque aiuta taluno a eludere le investigazioni in corso sui reati oggetto d'indagine (favoreggiamento personale).

avvisare il Testimone che ha facoltà di non rispondere solo se indagato per gli stessi fatti o per reato connesso ovvero nei casi espressamente previsti dalla legge (se prossimo congiunto dell'imputato/indagato, esistenza del segreto professionale, segreto di Stato, ecc. la sussistenza di tali situazioni giuridiche dovranno essere espressamente evidenziate dallo stesso e verbalizzate).

Del verbale di Sommarie Informazioni Testimoniali non si rilascia copia al Teste.

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 351 c.p.p. Sommarie Informazioni Testimoniali

.... Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 351 c.p.p. Sommarie Informazioni Testimoniali

.... Se nel corso dell'escussione del Testimone lo stesso riferisce fatti o circostanze costituenti reato a proprio carico la Polizia Giudiziaria interrompe l'atto e informa il Testimone che ha il diritto di nominare un proprio difensore di fiducia e che le cose che dirà potranno essere utilizzare nei suoi confronti o nei confronti di terzi (a carico dei quali rivestirà invece la qualifica di testimone).

L'atto che ne consegue è un atto tipico dell'A.G. ma che può essere anche delegato alla Polizia Giudiziaria (ex art. 370 cpp) – L'INTERROGATORIO

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Cosa si intende per corpo del reato

I mezzi attraverso i quali viene compiuto il fatto criminoso/cose rappresentanti il prezzo prodotto profitto dell'illecito

Cosa si intende per cose pertinenti al reato

Strumenti o mezzi legati alla condotta illecita utili per la ricostruzione e l'accertamento dei fatti relativi alla l'illecito stesso.

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

SEQUESTRO

È la materiale acquisizione del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti *[può essere è successivo o contestuale alla perquisizione]*.

Probatorio art. 354 cpp: finalizzato ad acquisire e assicurare le fonti di prova (art. 253-265 c.p.p.)

Preventivo art. 321 cpp: finalizzato a impedire che una cosa pertinente al reato possa agevolare la commissione di altri reati, protrarre e aggravare le conseguenze del fatto-reato. È una misura cautelare reale che spetta alla P.G. in casi eccezionali, **di norma è un provvedimento emesso dal GIP.**

Conservativo art. 316 cpp: finalizzato all'acquisizione del patrimonio dell'indagato o del responsabile civile per il soddisfacimento delle pretese civili della parte civile o dello Stato. È una misura cautelare reale.

I COMPITI E LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

SEQUESTRO PROBATORIO (Art.354 cpp) Accertamenti urgenti su luoghi cose e persone

La Polizia Giudiziaria deve assicurare all'A.G. che lo stato dei luoghi e delle cose non sia modificato, alterato o disperso fino a che non sia stata data la notizia di reato. **SEQUESTRO** Probatorio **D'INIZIATIVA**

Prima dell'intervento del Giudice Inquirente, la P.G. effettua gli atti necessari a cristallizzare lo dei luoghi.

Il sequestro è il mezzo con il quale la P.G. ricerca le prova, **è un atto irripetibile**.

Il verbale è acquisito al fascicolo dibattimentale, in caso di convalida da parte del Giudice Inquirente; avverso tale convalida può essere avanzata richiesta di riesame al Tribunale della libertà